

ASSOAMIANTO

Associazione tra consulenti, operatori nell'ambito della rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto e quanti sensibili alle problematiche ambientali inerenti

dal 1998

*The Italian Association of Asbestos Remediation
and Disposal Contractors & Consultants*

www.assoamianto.it

Sito nazionale di documentazione e informazione sul Problema Amianto

Sedi: MILANO - CIVATE (LECCO)

assoamianto@assoamianto.it - info@assoamianto.it

Tel. 0341.551347 – Fax 0341.550730



AGENDA 21 AMICABRIANZA

Convegno: «Telerilevamento delle coperture in cemento amianto»

Monza, Urban center

«Il sistema delle imprese di rimozione e smaltimento dell'amianto»

ING. SERGIO CLARELLI | PRESIDENTE ASSOAMIANTO | presidente@assoamianto.it



Obblighi del proprietario del fabbricato e/o del responsabile dell'attività con presenza di amianto

- ❑ Designare una **Figura responsabile** con compiti di **controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive** che possono interessare i materiali di amianto
- ❑ Tenere un'**idonea documentazione** da cui risulti l'**ubicazione dei materiali** contenenti amianto
- ❑ Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) dovranno essere poste **avvertenze** allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato



Obblighi del proprietario del fabbricato e/o del responsabile dell'attività con presenza di amianto

- ❑ Garantire il rispetto di **efficaci misure di sicurezza** durante le **attività di pulizia**, gli **interventi manutentivi** e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un **disturbo** dei materiali di amianto
- ❑ A tal fine dovrà essere predisposta una **specifica procedura di autorizzazione** per le attività di **manutenzione** e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una **documentazione verificabile**



Obblighi del proprietario del fabbricato e/o del responsabile dell'attività con presenza di amianto

- ❑ Deve fornire una **corretta informazione agli occupanti** dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare
- ❑ Nel caso siano in opera materiali **friabili** deve provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da **personale in grado di valutare le condizioni dei materiali**, redigendo un **dettagliato rapporto** corredato di documentazione fotografica
- ❑ Deve provvedere a trasmettere copia del rapporto all'**ASL competente**



Valutazione del rischio amianto ex D.M. 06/09/1994

Per la **valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto del personale** presente nell'edificio sono utilizzabili due tipi di criteri:

- Esame delle condizioni dell'installazione**, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale
- Misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse** all'interno dell'edificio (monitoraggio ambientale)



I metodi di bonifica ex D.M. 06/09/1994

- ❑ **Rimozione:** elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio
- ❑ **Incapsulamento:** trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta
- ❑ **Confinamento:** installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio

Le coperture in cemento amianto

- ❑ Le lastre piane o ondulate di cemento amianto, impiegate per copertura in edilizia, sono costituite da **materiale non friabile** che, quando è nuovo o in buono stato di conservazione, non tende a liberare fibre spontaneamente
- ❑ Il cemento amianto esposto ad agenti atmosferici subisce un **progressivo degrado** per azione delle piogge acide, degli sbalzi termici, dell'erosione eolica e di microrganismi vegetali



Le coperture in cemento amianto

- ❑ Dopo anni dall'installazione si possono determinare alterazioni corrosive superficiali con **affioramento delle fibre e fenomeni di liberazione**
- ❑ La bonifica delle coperture in cemento-amianto viene necessariamente effettuata in **ambiente aperto, non confinabile**, e, pertanto, deve essere condotta limitando il più possibile la dispersione di fibre



Indicatori dello stato di degrado delle coperture in c.a.

- Friabilità** del materiale
- Stato della superficie ed in particolare l'evidenza di **affioramenti di fibre**
- Presenza di **sfaldamenti, crepe o rotture**



Indicatori dello stato di degrado delle coperture in c.a.

- ❑ Presenza di materiale **friabile o polverulento** in corrispondenza di scoli d'acqua, grondaie, ecc.
- ❑ Presenza di materiale polverulento conglobato in piccole **stalattiti** in corrispondenza dei punti di gocciolamento





Bonifica amianto, iscrizione Albo Gestori Ambientali

- ❑ **Deliberazione Comitato Albo 30/03/2004, n. 1:** Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella **categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto**
- ❑ **Deliberazione Comitato Albo 30/03/2004, n. 2:** Modulistica per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto
- ❑ **Decreto del Ministero dell'Ambiente 3 giugno 2014 n. 120:** Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali



La categoria 10: Bonifica dei beni contenenti amianto

- ❑ 10 A) **Materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi**
- ❑ 10 B) **Materiali d'attrito, materiali isolanti** (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessuti, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), **contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto**
- ❑ L'iscrizione nella categoria 10B è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 10A



Classi in funzione dell'importo dei lavori cantierabili

Deliberazione 30 marzo 2004, n. 1

- ☐ Classe A: oltre Euro 7.746.853,49
- ☐ Classe B: fino a Euro 7.746.853,49
- ☐ Classe C: fino a Euro 1.549.370,70
- ☐ Classe D: fino a Euro 413.165,52
- ☐ Classe E: fino a Euro 51.645,69

In vigore fino al 6 settembre 2014

D.M. 3 giugno 2014, n. 120

- ☐ Classe A: oltre Euro 9.000.000,00
- ☐ Classe B: fino a Euro 9.000.000,00
- ☐ Classe C: fino a Euro 2.500.000,00
- ☐ Classe D: fino a Euro 1.000.000,00
- ☐ Classe E: fino a Euro 200.000,00

In vigore dal 7 settembre 2014



La qualifica delle imprese di bonifica amianto

Codice Ambiente (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali)

E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, l'**Albo Nazionale Gestori Ambientali**, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, i.a.a. dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Comma 5: «L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività dibonifica dei beni contenenti amianto.....»



La qualifica delle imprese di bonifica amianto

Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)

Art. 256. Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

- Comma 1:** I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152



Le Figure professionali amianto

- ❑ **Operatore addetto attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto** (art. 10, lett. h, Legge n. 257/92 – art. 10, comma 1, lett. a, DPR 08/08/1994)
- ❑ **Coordinatore dirigente attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto** (art. 10, lett. h, Legge n. 257/92 – art. 10, comma 1, lett. b, DPR 08/08/1994)
- ❑ **Responsabile tecnico imprese bonifica categoria 10 “Bonifica dei beni contenenti amianto”** (Deliberazione Albo Gestori Ambientali 30/03/2004, n. 1)



La produzione di RCA a seguito di interventi di bonifica

Incapsulamento

- **Nessuna produzione di rifiuti**

Confinamento

- **Nessuna produzione di rifiuti**

Rimozione

- **Notevoli quantitativi di rifiuti pericolosi che devono essere correttamente smaltiti**



Smaltimento dei rifiuti contenenti amianto

Smaltimento
tradizionale

- **Centro di stoccaggio**
- **Discarica**



Smaltimento
innovativo

- **Impianto di inertizzazione**
(non operativo)



Smaltimento tradizionale dei rifiuti di amianto

Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*) (entrato in vigore il 27 marzo 2003)

- Discarica per rifiuti inerti
- Discarica per rifiuti non pericolosi  RCA
- Discarica per rifiuti pericolosi  RCA



Smaltimento tradizionale dei rifiuti di amianto

Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 (*Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005*)

Discariche per Rifiuti di amianto o contenenti amianto

- Discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata
- Discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata per i rifiuti individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 17 06 05 (*materiali da costruzione a base di amianto*)



Smaltimento innovativo dei rifiuti di amianto

Decreto 29 luglio 2004, n. 248

- ❑ Decreto 29 luglio 2004, n. 248 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con i Ministeri della Salute e delle Attività Produttive (*Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto*)
- ❑ Il Decreto 29 luglio 2004, n. 248 definisce **n. 2 categorie di trattamenti di RCA**



Le due categorie di trattamento dei RCA

- ❑ Trattamenti che riducono il rilascio di fibre dei RCA **senza modificare la struttura cristallografica dell'amianto o modificandola in modo parziale:**
 - ➔ **smaltimento in discarica** (nel rispetto dei requisiti previsti)
- ❑ Trattamenti che **modificano completamente la struttura cristallografica dell'amianto**, annullando la pericolosità connessa ai minerali di amianto:
 - ➔ di norma il **riutilizzo come materia prima** (nel rispetto dei requisiti previsti)



Detrazione IRPEF per lavori di bonifica amianto

Misura detrazione imposta lorda

- ☐ dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2015 = 50%
- ☐ dal 1° gennaio 2016 = 36%

Importo max calcolo detrazione

- ☐ dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2015 = Euro 96.000
- ☐ dal 1° gennaio 2016 = Euro 48.000

(Legge di Stabilità 2015: Legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300)



BANDO ISI 2014 INAIL: sicurezza sui luoghi di lavoro

- ❑ Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- ❑ Contributo in conto capitale: **65% delle spese ammesse**
- ❑ Contributo minimo ammissibile: **Euro 5.000,00**
- ❑ Contributo massimo: **Euro 130.000,00**
- ❑ Presentazione domande di finanziamento: on line a partire **dal 3 marzo 2015** fino alle ore **18.00 del 7 maggio 2015**



Documentazione sul sito di ASSOAMIANTO

<http://www.assoamianto.it/indice.htm>

- ❑ AMIANTO. Le criticità più ricorrenti nella gestione del rischio: documentazioni e raccomandazioni
- ❑ AMIANTO. Guida operativa alla gestione del rischio: documentazioni e criteri per la scelta degli operatori
- ❑ BREVETTI di inertizzazione dell'amianto registrati in Italia ed in Europa da soggetti italiani (11/2013)
- ❑ GLOSSARIO dei termini relativi alla gestione del rischio amianto



Grazie per l'attenzione!

ING. SERGIO CLARELLI | PRESIDENTE ASSOAMIANTO |
presidente@assoamianto.it

Tel. 0341.551347 - Fax 0341.550730